

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, SCAPPINI, CALASSO, MAGNO, GUADALUPI, ASSENNATO, FRANCAVILLA, SEMERARO SANTO, CANDELLI, ANGELINI LUDOVICO, PELOSI, LE NOCI, DE LAURO MATERA ANNA, BOGONI, DEL VECCHIO GUELFI ADA, PIRASTU, MONTELATICI*Annunziata il 13 giugno 1955*

Provvidenze a favore dei coloni, mezzadri, coltivatori diretti e braccianti danneggiati dalle brinate, siccità o altre avversità atmosferiche di carattere straordinario verificatesi nell'aprile 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'aprile 1955 si sono verificate in numerose province del nostro Paese gravi avversità atmosferiche, dipendenti da gelate, siccità ed altri eventi, che hanno prodotto perdite eccezionalmente gravi nelle produzioni.

La perdita è tale, particolarmente in Puglia per le gelate ed in Sardegna per la siccità, che grandi masse di piccoli coltivatori sono improvvisamente caduti nell'indigenza, rimanendo privi di ogni prospettiva di futuro raccolto, o quasi, e perdendo in moltissimi casi ogni possibilità di attingere al credito normalmente praticato dai bottegai, oltre che quella di trovare capitali per le necessità aziendali.

Secondo i primi calcoli, solo in Puglia, i danni si calcolerebbero intorno ai 30 miliardi di lire e riguardano per la maggior parte coloni, mezzadri e coltivatori diretti, i quali, a differenza dei grandi proprietari e conduttori agricoli, saranno praticamente esclusi, o quasi, da ogni beneficio previsto dalle vigenti leggi e dalle misure di carattere amministrativo in atto o annunziate in materia di contributi unificati, sgravi o rinvii di tasse ed imposte, moratorie, crediti di favore, ecc.

I danni sono tali che in numerosi centri agricoli, in assenza di adeguati interventi statali, si avrebbero gravissime conseguenze economiche e sociali per tutti gli strati della popolazione. È il caso, come gli stessi ispettori dell'agricoltura hanno riferito, dei comuni di Ortanova, Trinitapoli, Stornara, San Severo, Copertino, Nardò, Carmiano, Novoli, Campi Salentino, Manduria, Erchie, Canosa, Barletta, ecc.

Vanno tenute presenti le gravi ripercussioni che si avranno sul fenomeno della disoccupazione agricola, già tanto grave nelle zone colpite. Se è vero che quasi ovunque, in conseguenza delle calamità, il fabbisogno di mano d'opera è piuttosto aumentato in questo periodo, è pur vero che per mancanza di capitali, molti coltivatori si trovano nella impossibilità di provvedervi. D'altra parte, nei periodi di vendemmia, molto inferiore sarà l'assorbimento di mano d'opera, soprattutto femminile; in numerosi centri ove il danno è stato più grave, tale assorbimento sarà quasi nullo.

Queste sono le ragioni per le quali, Consigli comunali e provinciali, Camere di commercio, Organizzazioni sindacali, Uffici tec-

nici, Organi diversi e parlamentari di ogni parte politica, vanno invocando adeguati provvedimenti, mentre popolazioni intere sono in uno stato di grave preoccupazione e di agitazione.

La presente proposta di legge tende appunto a far fronte alla situazione che si è venuta a determinare e particolarmente a permettere alle categorie più danneggiate, co-

loni, mezzadri, coltivatori diretti e braccianti, di provvedere, almeno in parte, ai loro gravi bisogni ed alla ripresa delle coltivazioni.

I proponenti sono certi che la Camera dei Deputati vorrà approvare la presente legge, dando così un aiuto concreto e la fiducia ai contadini colpiti, che solo nella solidarietà nazionale potranno risollevarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, che abbiano subito danni ai raccolti e alle colture in misura superiore al 20 per cento, in dipendenza delle gelate, siccità o altre avversità atmosferiche di carattere straordinario dell'aprile 1955, è concesso un contributo a titolo di sussidio straordinario.

ART. 2.

Alle aziende agricole che in conseguenza degli eventi di cui all'articolo precedente intendano procedere a lavori di sistemazione agraria, di ripristino della coltivabilità dei terreni, di sistemazione e ripristino degli arborati e dei vigneti, mediante assunzione di mano d'opera eccedente l'ordinario carico aziendale e il vigente carico d'imponibile di mano d'opera, è concesso un contributo ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

A parziale deroga dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, tale contributo è concesso ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, anche quando le opere di cui al comma che precede siano eseguite personalmente o dai propri familiari, previa autorizzazione e successivo accertamento dell'Ispettorato agrario provinciale.

ART. 3.

Per far fronte alle spese occorrenti per i contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata rispettivamente la spesa di cinque e di due miliardi di lire, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

Alla ripartizione tra le province interessate delle somme di cui al precedente articolo 3, provvederà il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentiti, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, i rispettivi assessori dell'agricoltura.

ART. 5.

Per la determinazione, l'accertamento e la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1, si provvede a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sentiti i Comitati comunali per l'agricoltura, tenute presenti per la concessione dei sussidi le situazioni di maggior bisogno.

Per la determinazione, l'accertamento e la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, si provvede a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. Le norme suppletive ed integrative, anche in base alla deroga di cui al secondo capoverso del precedente articolo 2, saranno disposte con il decreto ministeriale di cui al precedente articolo.

ART. 6.

I coltivatori diretti di cui all'articolo 1 della presente legge sono esonerati, per gli anni 1955 e 1956, dal versamento del contributo *pro capite* previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, riguardante l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

L'ammontare corrispondente è a carico dello Stato e viene versato direttamente alle mutue comunali.

L'accertamento del diritto ad esonero è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale, su domanda dell'interessato.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo, per l'istituzione, nelle località danneggiate dalle calamità, in aggiunta ai piani normali, di corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati agricoli femminili e maschili, nonché di cantieri di lavoro, da effettuarsi nell'epoca dei raccolti, a norma e con le modalità stabilite dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detta spesa sarà iscritta, con decreto del Ministro del tesoro, sul bilancio di previsione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 8.

Per la copertura degli oneri di cui alla presente legge è istituita, per l'esercizio 1955-1956, una addizionale nella misura da determinarsi con decreto del Ministro competente sulle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per aggi esattoriali.